

(N. 1975)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1957

Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione
dell'Italia meridionale ed insulare.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 maggio 1950, n. 261, concernente l'autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, entrata in vigore il 30 dello stesso mese, ha dato luogo a qualche incertezza di interpretazione o inconvenienti di applicazione.

a) Il primo comma dell'articolo 3, nel prevedere il pagamento dell'interesse allo Stato per i prestiti accordati alle Sezioni di credito, fa riferimento soltanto alle disposizioni relative al prelevamento previsto per l'esercizio 1950-51 (articolo 2, primo comma) dando in tal modo adito al dubbio che il pagamento dell'interesse non sia dovuto per i prestiti fatti con i fondi del primo immediato prelevamento consentito con la legge stessa (articolo 1). Interpretazione sostanzialmente illogica, specie ove si ponga mente che l'importo di tali inte-

ressi è destinato alla concessione di contributi a favore delle medie e piccole industrie finanziate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

b) Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1950, n. 261, fa riferimento poi alle somme dovute per interessi « di cui agli articoli precedenti », laddove il testo legislativo fa parola degli interessi stessi soltanto nel citato articolo 3. È da supporre che il testo originario aveva inteso riferirsi alle due disposizioni riguardanti i due prelevamenti (articoli 1 e 2) e che la discordanza derivi da ulteriori rimaneggiamenti dello schema.

c) Inoltre, stando al disposto dell'articolo 8 della citata legge avviene che gli istituti, mentre sui mutui con lire del « fondo lire » praticano fin dall'inizio l'interesse stabili-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tò dalla legge, sui mutui, invece, effettuati con i ricavi delle obbligazioni praticano un interesse superiore al 5 per cento salvo a rimborsare il mutuatario della differenza allorchè lo Stato avrà erogato il contributo previsto dall'articolo stesso; ciò con evidente maggiore onere del mutuatario. Gli istituti finanziari poi avrebbero sulle operazioni eseguite con i fondi del « fondo lire » uno sconto di interessi in misura diversa da quello che ricavano a seguito delle operazioni effettuate con i fondi delle obbligazioni. Nel primo caso percepiscono il 5 per cento e debbono allo Stato l'1,50 per cento, nel secondo caso essendo il costo delle obbligazioni già molto elevato (oltre il 7 per cento), lo scarto che rimarrebbe agli stessi ammonterebbe, sin d'ora, a meno del 2 per cento, e non sarebbe sufficiente a coprire tutte le spese nonchè l'onere del rischio della percentuale che grava sugli istituti.

d) Una incertezza di interpretazione si riscontra, poi, nel testo dell'articolo 10 della legge 9 maggio 1950, n. 261, che, così come è formulato, autorizza a ritenere che la partecipazione dello Stato al rischio delle perdite debba intendersi limitata solo alle operazioni effettuate con i dieci miliardi del primo prelevamento, restando di conseguenza esclusa la partecipazione alle perdite delle operazioni fatte con i fondi dell'ulteriore prelevamento. Interpretazione anche questa contrastante con ogni criterio logico, non ravvisandosi ragione alcuna per cui lo ammontare delle eventuali perdite di queste ultime operazioni debba gravare per intero sulle sezioni di credito.

Si impone pertanto di rivedere la misura della partecipazione dello Stato nel rischio delle perdite onde riportarla alle proporzioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre

1947, n. 1598, ponendo, cioè, il 70 per cento a carico dello Stato ed il resto a carico della sezione di credito industriale; e ciò in considerazione che la misura fissata attualmente dalla legge costituisce un eccessivo onere a carico degli istituti meridionali autorizzati ad effettuare le operazioni di credito, onere che, tenuto conto della limitata consistenza patrimoniale degli stessi enti, potrebbe comprometterne la stabilità.

Al fine di rimediare alle ricordate difficoltà nell'applicazione della legge, è sembrato necessario predisporre l'unito disegno di legge, nel quale si chiariscono le ambiguità rilevate negli articoli 3, 5 e 10 della legge 9 maggio 1950, n. 261, si corregge un errore incorso nell'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e si apportano alcune modificazioni sostanziali all'articolo 8 della citata legge n. 261. Particolarmente con queste ultime modificazioni si cerca di assicurare alle imprese finanziate quel pari trattamento (interesse del 5 per cento) voluto dalla legge, sia che le imprese ricevano i prestiti con i fondi tratti dal fondo lire, sia che li ricevano dai mezzi ricavati dal collocamento delle obbligazioni. Si è inteso, cioè, trasformare il concorso statale in contributo costante (del 3,50 per cento) ragguagliato all'importo iniziale dei finanziamenti; gli istituti conseguirebbero un margine che consentirebbe loro la copertura delle spese e delle eventuali perdite e determinerebbe quella elasticità necessaria ai fini di una produttiva politica di potenziamento industriale del Mezzogiorno, consentendo loro inoltre di attenuare, in casi di particolare interesse nazionale, il saggio d'interesse a carico dei mutuatari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Per i prestiti di cui ai precedenti articoli sarà dovuto allo Stato un interesse annuo dell'uno e mezzo per cento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti due commi:

« Entro il limite complessivo delle somme dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 3, primo comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che sono stati o saranno effettuati dalle sezioni di credito industriale indicate nell'articolo 1 a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonchè su quelli previsti dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 ».

« Per i finanziamenti effettuati ai sensi delle disposizioni stesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo sarà concesso limitatamente all'importo del debito esistente alla data stessa ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dai seguenti tre commi:

« I finanziamenti concessi con i fondi ricavati dal collocamento delle obbligazioni di cui

ai precedenti articoli 6 e 7 non potranno gravare sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al 5 per cento ».

« Nei limiti degli stanziamenti previsti dai seguenti commi il tesoro dello Stato, sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti, accorderà all'Istituto mutuante un contributo del 3,50 per cento annuo, per la durata dell'operazione ».

« Tale contributo che non potrà avere una durata superiore ai 10 anni, sarà corrisposto a semestralità posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dalla data di stipulazione dell'atto di mutuo ».

Art. 4.

L'articolo 10 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito dal seguente:

« La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7 della presente legge è addebitata nella misura del 50 per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle sezioni di credito industriale ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, è rettificato come segue:

« Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 6.

Le modificazioni di cui agli articoli da 1 a 4 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261, quella di cui all'articolo 5 dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.